

**REGOLAMENTO (CE) N. 2611/97 DEL CONSIGLIO****del 15 dicembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89<sup>(2)</sup>, prevedono agevolazioni all'importazione dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 dicembre 1997; che, dato il tempo neces-

sario per esaminare l'istituzione del futuro regime, occorre prorogare tale periodo fino alla fine del 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89, la data del 31 dicembre 1997 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. BODEN

(<sup>1</sup>) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1).

(<sup>2</sup>) GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 127/97 (GU L 24 del 25. 1. 1997, pag. 1).